

mètre des entraves dans les rapports du Gouvernement avec la Cour de Rome, et c'est un nouveau motif de s'en rapporter aux maximes adoptées en cette matière. Un certain nombre d'ordres religieux sont compris dans la suppression prononcée par l'article 1. Les biens qu'ils possèdent suivront les conséquences de cette suppression en conformité des lois qui nous régissent; l'article 3 est donc dangereux, ou tout au moins inutile.

(*Courr. d. Alp. e Gazz. P.*)

MICHELINI. G. B. Alle osservazioni, colle quali il relatore della Commissione, ed il sig. ministro della giustizia hanno combattuto l'emendamento proposto dal sig. deputato Costa de Beauregard, il quale tacciava di confisca la disposizione dell'art. 3 che ci occupa, io crederei di aggiungere alcune parole.

Il signor relatore mise in campo l'esempio della Costituente di Francia, il signor ministro di grazia e giustizia ci narrò quanto accadde in Piemonte all'epoca della soppressione dei gesuiti; io rimonterò più alto, accennerò, se male non mi appongo, agli argomenti con cui li giustificano le disposizioni dell'Assemblea costituente e del Governo piemontese all'epoca della soppressione dei gesuiti.

Nessuna istituzione, abbia essa per iscopo la religione come tutte le opere pie, sia essa fidecommessaria, nessuna istituzione, dico, non può valere senza il concorso del Governo, senza l'assenso governativo.

Ora ad ogni approvazione governativa io credo che sia annessa, o espressamente di certo sottintesa la condizione che essa duri, finchè così piaccia al Governo stesso, imperciocchè se fosse altrimenti si cadrebbe nell'assurdità che i nostri antenati avrebbero avuto maggiori diritti di noi sui beni di questa terra; quindi ne nasce necessariamente che quello che il Governo autorizzò una volta, possa il Governo stesso, possano i Governi successivi scioglierlo; ecco perchè l'Assemblea costituente, e il Governo piemontese a buon diritto dichiararono nazionali, cioè si impadronirono de'beni dei gesuiti; ecco perchè noi facciamo lo stesso con egual diritto; ciò deve applicarsi a qualunque istituzione, sia essa religiosa, abbia essa per iscopo fidecommessi: ad ogni modo a qualunque istituzione tenda, o profitti ad alcuna corporazione.

La disposizione contenuta nell'art 3 della legge che noi trattiamo non reca con sè confiscazione alcuna; imperciocchè confiscazione può aver luogo contro i privati, ma non mai contro quelle corporazioni che non hanno esistenza, se non in virtù di disposizione governativa.

(*Conc., Gazz. P. e Risorg.*)

VIOVA. Io avea domandata la parola per esporre l'ultima osservazione toccata dal sig. conte Michelini, perchè mi pareva tempo che si protestasse contro la confusione fattasi da parecchi deputati della Savoia tra la soppressione di una corporazione religiosa e la confisca.

Pare impossibile, il solo buon senso ci fa abbastanza vedere quali siano le conseguenze della confisca, e ciò che l'una dall'altra distingue.

Si è innalzato un grido di disapprovazione generale contro la confisca, perchè essa tendeva a punire coi colpevoli gl'innocenti, cioè quelli che appartenendo alla famiglia del colpevole, potendo avere speranza di succedere al medesimo nei suoi beni, nella sua eredità, venivano spogliati di un legittimo patrimonio senza loro colpa; ora, nel nostro caso, non trattasi di colpevoli, ma di una corporazione religiosa che più non corrisponde nè al suo fine, nè agl'interessi della società: allora è naturale ch'essa cessi di esistere, perchè venne meno la causa per cui fu promosso il di lei stabilimento.

Mi si permetta poi di far osservare al signor guardasigilli, che un ostacolo mi pare si frapponga ad adottare le R. Patenti

DISCUSSIONI

26

di cui diede testè lettura, almeno nella parte in cui si dovrebbero ritenere le destinazioni relative ai fondi. (*Gazz. P.*)

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA risponde che non è ciò ch'egli disse, ma ch'egli presentò alla Camera quelle RR. PP. pel solo fine di farle conoscere il sistema tenuto dal nostro Governo in altre congiunture simili. (*Cost. Sub.*)

SINEO. Il timore appalesato dal ministro della giustizia è escluso da quelle stesse antiche disposizioni legislative che egli ha fatto conoscere alla Camera. La corte di Roma non mosse nessuna lagnanza allorchè furono date le lettere patenti dell'anno 1778 che concernevano il patrimonio dei gesuiti. Tacque nel mezzo secolo successivo; tacque ancora dopo la ristorazione del trono di Savoia in quei tempi in cui si dava così facile ascolto alle pretese delle autorità ecclesiastiche.

Se nel principio del regno di Vittorio Amedeo III il Governo credeva di poter disporre dei beni della Compagnia di Gesù senza chiedere nessuna autorizzazione apostolica, come mai potrebbe credersi necessaria quest'autorizzazione sotto il regno costituzionale di Carlo Alberto?

Il motivo per cui si è potuto allora, come si può incontrabilmente ai tempi nostri, disporre di siffatte sostanze senza consultare la corte di Roma, sta appunto in ciò ch'io ho avuto l'onore di far presente alla Camera in un'altra occasione; sta in ciò che non si tratta qui di beni ecclesiastici, bensì di beni laicali, quantunque applicati a congregazioni religiose. I concordati, ai quali accennavasi nell'emendamento inoltrato ieri dall'onorevole deputato Albini, concernono i beni dei benefici, cioè quelli dei vescovati, delle abazie e di altre simili fondazioni di carattere canonicamente ecclesiastico. Vogliono appunto i concordati che nel caso di vacanze le rendite di quei benefici siano riscosse da quell'uffizio ch'è decorato col nome di Economato regio ed apostolico. Per effetto di analogia, si possono affidare all'Economato anche i capitali che provengono dalla vendita dei beni di qualche vescovato od altro beneficio che venisse per avventura soppresso. Ma ciò non ha niente di comune colle sostanze proprie di semplici congregazioni, le quali, allorchè cessano di esistere, non possono avere altro successore che il demanio nazionale; come accade a qualunque altro corpo morale.

Ho spiegato in altra seduta il perchè ad onta di queste considerazioni si fosse colle patenti del 1778 affidata l'amministrazione dei beni dei gesuiti all'Economato. È inutile che io ricordi come allora si avesse, non so se io debba dire, la speranza, od il timore, di dovere un giorno restituire quei beni alla società recentemente soppressa e come si credesse a tale uopo lasciarne la conservazione all'uffizio più ecclesiastico che civile dell'Economato. Rispettavasi tuttavia il principio del nostro diritto pubblico, disponendosi direttamente dal Re si delle rendite che dei capitali, e destinandosi la maggior parte di quelle ad uso meramente secolare, perchè specialmente a favore dell'università degli studi che in quel tempo cominciò ad avere il suo patrimonio particolare con grande profitto delle scienze. La vostra Commissione vi propone di fare l'applicazione dello stesso principio, ma di farla in modo più regolare ed in modo più consentaneo alle norme di contabilità al sistema costituzionale sotto cui viviamo. Invece dell'economato che dipende unicamente dal guardasigilli, e che non rende i suoi conti ad altri che al dicastero di giustizia, la Commissione intende che sia affidata all'azienda generale delle finanze l'amministrazione di quei beni, come tutte le altre proprietà demaniali; così se ne terrà conto nel bilancio generale dello Stato e si osserveranno anche in questa parte del servizio nazionale quelle più rigorose norme di contabilità che si osservano in tutti i rami dipendenti dalle regie finanze.